

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1992

relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO»

(92/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo della direttiva 91/628/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che il 19 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/398/CEE ⁽³⁾, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), e il 21 febbraio 1992 la decisione 92/175/CEE ⁽⁴⁾, recante l'elenco e l'identificazione delle unità della rete informatizzata «ANIMO»;

considerando che per garantire un corretto funzionamento della rete informatizzata «ANIMO» è opportuno prevedere l'elaborazione di carte geografiche che consentano di situare le unità locali e il territorio di loro competenza, nonché i posti d'ispezione frontalieri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Anteriormente al 1° maggio 1992 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una o più carte, di formato A4 o A3 e recanti l'indicazione della scala e della ripartizione delle unità locali dipendenti da un'unità centrale, che consentano di situare geograficamente dette unità locali.

2. Tenuto conto dei dati che le sono comunicati a norma del paragrafo 1, anteriormente al 1° luglio 1992 la Commissione trasmette agli Stati membri una raccolta di tutte le carte pervenute.

1. Per consentire di superare ogni eventuale difficoltà, anteriormente al 1° luglio 1992 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una carta, di formato A4 o A3 e recante l'indicazione della scala, di ogni singola unità locale, contraddistinta dal proprio numero di codice.

2. La Commissione prepara una raccolta di tutte le carte pervenute a norma del paragrafo 1 e la mette a disposizione delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 3

1. Anteriormente al 1° maggio 1992 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una carta, di formato A4 o A3 e recante l'indicazione della scala, che consenta di situare geograficamente i posti d'ispezione frontalieri.

2. Tenuto conto dei dati che le sono comunicati a norma del paragrafo 1, anteriormente al 1° luglio 1992 la Commissione trasmette agli Stati membri una raccolta di tutte le carte pervenute.

Articolo 4

La Commissione provvederà ad aggiornare periodicamente le raccolte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, articolo 2, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2, prendendo segnatamente in considerazione i dati trasmessi dagli Stati membri con riguardo alle modifiche territoriali apportate alle unità locali, nonché gli aggiornamenti dell'elenco delle unità.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

(3) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.